

# UNIVERSITA' TELEMATICA «PEGASO»

DECRETO 21 settembre 2026

Modifica dello statuto. (26A05032)

(GU n.226 del 29-9-2026)

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto lo statuto dell'Università telematica Pegaso S.r.l. e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 2019;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto l'art. 6, comma 2, lettera y), del vigente statuto di Ateneo, secondo il quale il consiglio di amministrazione delibera lo statuto e le sue modifiche in conformità alla normativa vigente;

Visto il verbale del 28 maggio 2026, con il quale il consiglio di amministrazione ha deliberato la proposta di modificare lo statuto dell'Università telematica Pegaso S.r.l.;

Vista la comunicazione n. 003822 del 26 giugno 2026, con la quale sono state inoltrate al MUR le modifiche allo statuto dell'Università Telematica Pegaso S.r.l. e il verbale del consiglio di amministrazione, affinché desse parere in merito;

Vista la nota n. 0009524 del 18 settembre 2026, a firma del direttore generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dott. Gianluca Cerracchio, con la quale all'esito dell'istruttoria svolta ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, il MUR ha comunicato l'assenza di osservazioni da formulare rispetto al testo di statuto per come proposto;

Ravvisata la necessità di predisporre la modifica dello statuto di Ateneo e di istruire l'iter per la conseguenziale richiesta di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

Per i motivi espressi in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Decreta:

### Art. 1

E' emanato il nuovo statuto dell'Università telematica Pegaso S.r.l., così come deliberato nella seduta del consiglio di amministrazione del 28 maggio 2026 ed approvato dal MUR con nota n. 0009524 del 18 settembre 2026.

### Art. 2

E' approvata la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge n. 168/1989, del nuovo statuto di Ateneo, che si allega al presente decreto e che costituisce parte integrante e sostanziale.

### Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso, in copia, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, in originale, acquisito

nell'apposita raccolta interna di questo Ateneo e trasmesso all'ufficio competente per l'adozione di tutti gli atti connessi e conseguenti.

Napoli, 21 settembre 2026

Il Presidente: Vaccarono

Allegato

## STATUTO

### Art. 1.

#### Istituzione e denominazione

1.1. E' istituita l'«Università Telematica Pegaso S.r.l.» non statale legalmente riconosciuta, di seguito denominata «Università».

1.2. L'Università ha personalita' giuridica e gode di autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa, regolamentare e disciplinare, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, nei limiti delle norme vigenti sull'ordinamento universitario, nonche' del presente statuto.

1.3. L'autonomia di cui al precedente comma 1.2 e' garantita all'universita' in relazione a qualsiasi atto, regolamento o procedura interna e prevale anche rispetto a qualsiasi atto di indirizzo assunto anche in forza di esercizio di attivita' di direzione e coordinamento sia da parte della controllante diretta che di controllanti indirette.

1.4. L'Università appartiene alla categoria degli istituti universitari previsti dall'art. 1, n. 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

1.5. L'Università e' promossa dalla societa' «Università Telematica Pegaso S.p.a.» che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi e servizi specifici necessari, indispensabili e strumentali, anche verso corrispettivo e/o anche indicando i relativi fornitori, per il funzionamento e perseguimento dei fini anzidetti.

1.6. L'Università puo' regolare con specifica convenzione o contratto i rapporti con il soggetto promotore al fine del perseguimento dei propri fini istituzionali e dei relativi mezzi e servizi specifici, necessari, indispensabili e strumentali per il proprio funzionamento e per il perseguimento dei fini anzidetti.

### Art. 2.

#### Sedi

2.1. L'Università ha sede legale in Napoli. Eventuali sedi distaccate sono previste esclusivamente nel rispetto di quanto sancito dal decreto ministeriale 289 del 2021.

2.2. Il consiglio di amministrazione dell'universita' puo' istituire uffici secondari da utilizzarsi per gli scopi consentiti dalle leggi e regolamenti applicabili in relazione alla tipologia di attivita' svolta.

### Art. 3.

#### Finalita'

3.1. L'Università nasce con la finalita' specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948 e dall'art. 34 della Costituzione italiana, contribuendo a garantire la compiuta realizzazione del diritto degli studenti a conseguire i loro obiettivi di formazione culturale e professionale anche mediante percorsi di eccellenza e metodologie didattiche innovative.

3.2. Per il perseguimento di tali obiettivi l'Università, ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 26, e del decreto ministeriale 17 aprile 2003, ha infatti il compito primario di svolgere, oltre all'attivita' di ricerca e di studio, attivita' di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie della formazione a

distanza con particolare riguardo alle applicazioni di e-learning. A tale fine l'Università' adotta ogni idonea iniziativa per rendere accessibili agli studenti i corsi di studio a distanza e per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo professionale dei lavoratori. L'Università' promuove e favorisce la collaborazione interdisciplinare e di gruppo, la collaborazione degli organi dell'Università' con le altre istituzioni universitarie e di alta cultura italiane e straniere. L'Università' intrattiene rapporti con enti pubblici e privati, italiani e stranieri; può stipulare contratti e convenzioni per attività didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi; può costituire e partecipare a società di capitali; può costituire centri e servizi interdipartimentali ed interuniversitari, e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura; può infine promuovere o partecipare a consorzi con altre Università', organizzazioni ed enti pubblici e privati, italiani e stranieri.

3.3. L'Università' rientra nella categoria delle istituzioni previste dall'art. 1, comma 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed è dotata di personalità giuridica.

3.4. L'Università' è autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e pertanto gode di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e disciplinare in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente statuto.

#### Art. 4.

##### Titoli di studio

4.1. L'Università' rilascia i seguenti titoli di studio aventi valore legale: a) laurea; b) laurea magistrale; c) laurea magistrale a ciclo unico; d) dottorato di ricerca; e) master universitario di primo e secondo livello.

4.2. L'Università' può altresì istituire i corsi previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

4.3. L'Università' può inoltre rilasciare specifici attestati relativi ai corsi di alta formazione e di perfezionamento ed alle altre attività istituzionali da essa organizzate.

#### Art. 5.

##### Patrimonio e mezzi finanziari

5.1. L'Università' utilizza, per l'esercizio delle attività istituzionali, beni e risorse proprie o di cui ha, a qualsiasi titolo, la disponibilità.

5.2. I mezzi finanziari per lo sviluppo delle attività istituzionali sono costituiti da: a) i proventi delle tasse, rette, soprattasse universitarie e dei contributi e diritti a carico degli studenti; b) altri proventi delle attività istituzionali; c) i beni, i contributi, le erogazioni ed i fondi ad essa conferiti o devoluti a qualsiasi titolo da enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, italiani e stranieri, oltre alle riserve eventualmente specificamente istituite, interessati al raggiungimento dei suoi fini istituzionali e a sostenere l'impegno della società promotrice.

#### Art. 6.

##### Capitale sociale

6.1. Il capitale sociale è di euro 1.000.000,00 (unmilione) diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art. 2468 del codice civile.

#### Art. 7.

##### Organi dell'università'

7.1. Sono organi dell'università', salvo quanto previsto dal codice civile:

- a. l'assemblea;
- b. il consiglio di amministrazione;

- c. il Presidente;
  - d. il Rettore;
  - e. il Senato accademico;
  - f. il Nucleo Di valutazione interno;
  - g. il Collegio dei sindaci;
  - h. il Collegio di disciplina;
  - i. il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni:
    - 1. il Comitato etico.
- 7.2. Costituiscono strutture accademiche e di ricerca:
- a) i Corsi di studio;
  - b) i Dipartimenti.

#### Art. 8.

##### Assemblea - Convocazione

8.1. L'Assemblea e' convocata dall'amministratore unico o, a seconda dei casi, da ciascun amministratore ovvero da un sindaco effettivo.

8.2. La convocazione dell'assemblea viene effettuata con lettera raccomandata inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante messaggio di posta elettronica trasmesso almeno otto giorni prima dell'adunanza. Le stesse modalita' valgono per l'eventuale seconda convocazione.

8.3. Nell'avviso di convocazione, devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza stessa nonche' l'ordine del giorno in discussione.

8.4. L'Assemblea dei soci puo' essere convocata anche fuori dal comune ove si trova la sede sociale, purché in un paese dell'Unione europea, negli Stati Uniti d'America, nel Regno Unito o in Svizzera.

8.5. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nei casi e alle condizioni previsti dall'art. 2364 del codice civile e dall'art. 34.3 del presente Statuto.

8.6. Qualora l'Universita' sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto lo richiedano, l'assemblea potra' essere convocata entro il termine massimo previsto dal comma secondo dell'art. 2364 del codice civile.

8.7. Pur in mancanza delle formalita' di convocazione, l'assemblea si reputa validamente costituita con la presenza dell'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento in discussione.

#### Art. 9.

##### Interventi e voto in assemblea

9.1. Possono intervenire in assemblea tutti coloro che risultino iscritti al registro delle imprese.

9.2. Ciascun socio ha diritto di voto in proporzione della quota posseduta e puo' farsi rappresentare in assemblea, anche da un non socio, purché con delega rilasciata per iscritto e nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

9.3. L'assemblea puo' svolgersi con intervenuti dislocati in piu' luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parita' di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:  
(a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri incaricati, di accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleare oggetto di verbalizzazione;(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi

audio/video collegati a cura della societa', nei quali gli intervenuti potranno affluire.

9.4. E' possibile prevedere, in sede di convocazione, che l'intervento degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in questo caso l'avviso di convocazione deve contenere dettagliatamente istruzioni sulle modalita' di collegamento. E' sempre consentito che l'assemblea totalitaria si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

9.5. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

9.6. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformita' della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorche' assenti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

#### Art. 10.

##### Verbalizzazione delle riunioni assembleari

10.1. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, da trascriversi nel relativo libro.

10.2. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il Presidente lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tale caso l'assistenza del segretario non e' necessaria.

10.3. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identita' dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno: deve altresì indicare le modalita' ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche in allegato l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti.

10.4. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

#### Art. 11.

##### Consiglio di amministrazione - Composizione

11.1. L'Universita' e' amministrata da un consiglio di amministrazione composto da due o piu' amministratori, che assumono le loro decisioni con delibera collegiale. Gli amministratori possono essere sia soci che non soci. La firma e la rappresentanza sociale sia in giudizio che di fronte a terzi e' devoluta al Presidente del consiglio di amministrazione.

11.2. Tutti i componenti del consiglio di amministrazione rimangono in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

11.3. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione determina la decadenza dalla carica.

11.4. I membri del consiglio di amministrazione possono essere revocati in qualsiasi momento dall'organo che li ha nominati; la revoca e' disposta con delibera motivata dell'assemblea dei soci.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o piu' amministratori gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero consiglio si intenderebbe dimissionario e si dovrebbe convocare l'assemblea per le nuove nomine.

11.5. Il consiglio di amministrazione nomina tra i consiglieri il Presidente e il Vice Presidente del consiglio di amministrazione dell'Universita', qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.

11.6. Durante il triennio l'assemblea dei soci attiva le procedure per la nomina anche di un solo o piu' componenti in caso di integrazione del numero dei consiglieri stessi e della loro sostituzione, fatta salva la cooptazione nei casi previsti dalla legge.

11.7. Il consiglio di amministrazione nomina un segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee al consiglio; in tale ultimo caso, egli non ha diritto di voto.

## Art. 12.

## Deliberazioni del consiglio di amministrazione

12.1. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ogni qualvolta si renda necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. In caso di mancanza del Presidente, vi provvede il Vice Presidente o in sua vece il consigliere piu' anziano.

12.2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai consiglieri e sindaci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione mediante qualunque mezzo scritto, ivi compreso telefax ed e-mail, che dia garanzia dell'avvenuta ricezione; in caso di urgenza e' sufficiente il preavviso di un solo giorno.

12.3. Le riunioni del consiglio di amministrazione - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessita' - possono essere validamente tenute anche in modalita' telematica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi detti presupposti, la riunione del consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario. Presidente e Segretario possono trovarsi anche in luoghi differenti purché entrambi collegati in video/audio.

Nell'avviso di convocazione si deve specificare che la riunione si può tenere con le modalita' predette.

12.4. Se e' rispettata la formalita' del termine della convocazione, le riunioni del consiglio di amministrazione sono validamente tenute se svolte alla presenza della maggioranza dei componenti in carica. Se, per urgenza o necessita', non e' rispettata la formalita' del termine della convocazione, le riunioni del consiglio di amministrazione sono validamente tenute se svolte alla presenza di tutti i componenti in carica del consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci.

12.5. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono validamente assunte:

col voto favorevole della maggioranza dei presenti, nel caso di riunioni convocate formalmente;

col voto favorevole dell'unanimita' dei componenti presenti, nel caso di riunioni non convocate formalmente.

12.6. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.

12.7. Il Presidente può altresì invitare altri soggetti a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto alla luce delle loro specifiche competenze e per specifici argomenti.

## Art. 13.

## Competenze del consiglio di amministrazione

13.1. Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale dell'Università, fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente statuto, anche vigilando sul continuativo mantenimento delle risorse finanziarie necessarie al corretto svolgimento dell'attività e delle finalità istituzionali senza soluzione di continuità.

13.2. Il consiglio di amministrazione ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il governo dell'Università.

13.3. In ogni caso il consiglio di amministrazione delibera gli atti fondamentali di governo dell'Università, al fine di assicurarne e garantirne il perseguimento dei fini istituzionali.

13.4. Compete al consiglio di amministrazione:

I) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'università e deliberare i relativi programmi;

II) deliberare, a maggioranza dei componenti, le eventuali proposte di modifiche dello statuto, in conformita' alle norme di legge applicabili, da sottoporre all'Assemblea dei soci;

III) deliberare i regolamenti di Ateneo e le eventuali modifiche eccetto il regolamento didattico di Ateneo;

IV) nominare il Rettore;

V) deliberare la costituzione del Comitato esecutivo, di cui all'art. 10, determinando le competenze ad esso delegate e nominandone i membri non di diritto;

VI) nominare il direttore generale, su proposta del Presidente del consiglio di amministrazione;

VII) deliberare, su proposta dei consigli di Dipartimento o del Senato accademico, in ordine alle nomine dei docenti, dando mandato al Presidente per l'esecuzione delle delibere;

VIII) deliberare, su proposta dei consigli di Dipartimento, in ordine agli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e agli incarichi e contratti da conferire per lo svolgimento di attivita' didattica a professori e ricercatori di altre universita', nonche' a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;

IX) deliberare il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio consuntivo dell'universita' anche nel maggior termine di cui all'art. 2478-bis, I comma del codice civile;

X) deliberare l'istituzione di sedi distaccate e decentrate secondo le norme vigenti;

XI) assumere i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale tecnico ed amministrativo (ivi compresi i dirigenti), alla determinazione degli organici del personale stesso, alle relative assunzioni e alla stipula dei contratti di lavoro, nonche' all'adozione dei provvedimenti disciplinari e degli altri provvedimenti relativi al personale;

XII) deliberare in ordine al trattamento economico del personale docente, alle indennita' di funzione del Rettore, del direttore di Dipartimento e delle altre cariche istituzionali;

XIII) istituire, attivare e sopprimere le strutture didattiche ed i relativi corsi accademici su proposta del Senato accademico e secondo le norme vigenti;

XIV) deliberare in ordine al conferimento di borse di studio e di perfezionamento a studenti e laureati, su proposta del senato accademico;

XV) deliberare in ordine ai contratti a termine di addestramento didattico e scientifico a laureati e specializzati;

XVI) deliberare sull'ammontare delle rette, tasse, soprattasse e contributi e sul loro eventuale esonero;

XVII) deliberare, sentito il senato accademico, convenzioni con altre Universita' o centri di ricerca, e con altri soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri;

XVIII) deliberare l'accettazione di donazioni, eredita', lasciti e legati;

XIX) deliberare le modalita' di ammissione degli studenti, su proposta dei consigli di Dipartimento e valutata l'adequatezza delle strutture scientifiche, didattiche e logistiche;

XX) sentito il Senato accademico, deliberare la partecipazione a consorzi e a societa' o altre forme associative di diritto privato o pubblico, italiani e stranieri, per l'ideazione, la promozione, la realizzazione o lo sviluppo di attivita' di formazione e ricerca o comunque strumentali alle attivita' didattiche, ovvero utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali;

XXI) deliberare sulla costituzione in giudizio dell'universita', nel caso di liti attive e passive e in ordine alle controversie e alle relative determinazioni transattive, nonche' ai procedimenti arbitrali;

XXII) deliberare in ordine alla designazione di rappresentanti dell'universita' presso altri enti, pubblici e privati, italiani e stranieri;

XXIII) deliberare su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dallo statuto;

XXIV) nominare i direttori di Dipartimento, su proposta del Rettore;

XXV) nominare l'Amministratore delegato con facolta' di revoca in qualsiasi momento della delega conferita.

Art. 14.  
Presidente

14.1. Il Presidente del consiglio di amministrazione convoca e presiede le riunioni del consiglio stesso e del Comitato esecutivo, ove costituito.

14.2 Il Presidente, in particolare:

I) ha la rappresentanza legale dell'Università;

II) provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;

III) assicura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e nelle materie di competenza degli stessi organi può adottare provvedimenti urgenti, fatte salve le competenze degli altri organi in materia scientifica e didattica; tali provvedimenti sono portati alla ratifica del consiglio di amministrazione alla prima riunione successiva;

IV) provvede, su delega espressa del consiglio, all'adozione degli atti per le materie individuate con apposita deliberazione;

V) delibera su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme vigenti, del presente statuto e dei regolamenti di Ateneo, fatte salve le competenze degli altri organi previste dal presente statuto;

VI) adotta, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio, ai quali gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.

#### Art. 15.

##### Vice Presidente

15.1. Su proposta del Presidente del consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione può nominare un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

#### Art. 16.

##### Rettore

16.1. In rispondenza a quanto previsto dalla legge n. 240 del 2010, art. 2, comma 1, lettera b), il Rettore svolge le funzioni generali di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento didattico e scientifico dell'università nell'ambito delle competenze previste dal presente statuto.

16.2. Il Rettore è nominato dal consiglio di amministrazione tra professori universitari di prima fascia. Egli resta in carica per la durata prevista dalla legge n. 240 del 2010, art. 2, comma 1, lettera d).

16.3 Il Rettore:

I) è responsabile del perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;

II) rappresenta l'Università nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici e delle borse di studio;

III) convoca e presiede il Senato accademico, assicurando l'esecuzione delle relative deliberazioni e il coordinamento con l'attività del consiglio di amministrazione e dei Dipartimenti;

IV) sovrintende allo svolgimento dell'attività didattica e scientifica, riferendone al consiglio di amministrazione con relazione annuale;

V) propone al consiglio di amministrazione direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;

VI) fa parte di diritto, per la durata del suo mandato, del consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del Senato accademico;

VII) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;

VIII) esercita l'autorità disciplinare sul corpo docente e di ricerca, e sugli studenti;

IX) delibera su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme vigenti, del presente statuto e dei regolamenti di Ateneo, fatte salve le competenze degli altri organi previste dal presente

statuto;

X) adotta, in caso di necessita' ed urgenza, gli atti di competenza del senato accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva.

16.4. Il Rettore puo' nominare, tra i docenti dell'Ateneo, uno o piu' pro Rettori chiamati a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento; ai pro Rettori puo' essere delegato l'esercizio di funzioni determinate per singoli settori.

#### Art. 17.

##### Senato accademico

17.1. Il Senato accademico e' composto:

- a) dal Rettore, che lo presiede;
- b) dal Presidente del consiglio di amministrazione;
- c) dai direttori di Dipartimento;

17.2. In caso di assenza od impedimento del Rettore, il Senato accademico e' presieduto dal Pro Rettore se nominato, ovvero, in sua assenza, dal direttore di Dipartimento con maggiore anzianita' nella carica.

17.3. Alle sedute del Senato accademico partecipa con voto consultivo il direttore generale dell'universita'.

17.4. Il Senato accademico e' convocato dal Rettore almeno ogni due mesi o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

17.5. Spettano al Senato accademico tutte le competenze relative all'ordinamento, alla programmazione e al coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca, che non siano riservate ad altri organi dell'universita' ed alle strutture didattiche e di ricerca.

17.6. In particolare, e' di competenza del Senato accademico:

I) formulare proposte ed esprimere pareri al consiglio di amministrazione in ordine all'adozione e alla modifica dello statuto;

II) formulare proposte ed esprimere pareri al consiglio di amministrazione sui programmi di sviluppo dell'Universita' e su altre questioni che gli altri organi intendano rimettere alla sua valutazione;

III) esprimere pareri al consiglio di amministrazione in materia di determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;

IV) definire gli indirizzi dell'attivita' di ricerca;

V) deliberare il regolamento didattico di Ateneo;

VI) proporre al consiglio di amministrazione l'attivazione di nuovi corsi di studio;

VII) proporre al consiglio di amministrazione la ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca, tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche;

VIII) fissare le modalita' di ammissione degli studenti ai corsi di studio dell'universita';

IX) deliberare su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme vigenti, del presente statuto e dei regolamenti di Ateneo, fatte salve le competenze degli altri organi previste dal presente statuto.

17.7. Il Rettore potra' altresì invitare altri soggetti a partecipare alle riunioni, alla luce delle loro specifiche competenze e per specifici argomenti.

#### Art. 18.

##### Dipartimenti

18.1. I Dipartimenti sono strutture organizzative di promozione e coordinamento dell'attivita' di ricerca e di sostegno dell'attivita' didattica.

18.2. I professori e i ricercatori dell'universita', nonche' gli altri collaboratori all'attivita' didattica e di ricerca, afferiscono ciascuno ad un solo Dipartimento.

18.3. Sono organi del Dipartimento:

- a) il direttore;
- b) il consiglio di Dipartimento.

18.4. L'istituzione dei Dipartimenti, la definizione delle competenze, della composizione e delle modalita' di funzionamento dei

rispettivi organi sono disciplinate nei regolamenti di Ateneo, fatte salve le vigenti norme dell'ordinamento universitario.

18.5 Le funzioni di direttore dell'organo sono attribuite ad un professore universitario afferente alla struttura nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore.

18.6. Il consiglio di Dipartimento si compone del direttore, del vice direttore ove nominato, di tutti i coordinatori dei corsi di studio afferenti al Dipartimento stesso nonché dei professori e ricercatori afferenti e di una componente studentesca.

18.7. Finché l'Università avrà un organico di professori, di ricercatori di ruolo e di ricercatori a tempo determinato inferiore a cinquecento unità, l'articolazione organizzativa interna può essere organizzata in forma semplificata ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera e), della legge n. 240/2010, con attribuzione unitaria al dipartimento o a più Dipartimenti delle funzioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo art. 2, comma 2, e, in particolare, delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie, e delle funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione dei corsi di studio, nonché di gestione dei servizi comuni.

Ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali, nell'ambito delle disposizioni statali vigenti in materia, sono altresì esercitati i relativi compiti secondo le modalità e nei limiti concertati con la regione di ubicazione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.

#### Art. 19.

##### L'Amministratore delegato

19.1. L'Amministratore delegato, allorché nominato, è individuato in seno al consiglio di amministrazione su proposta del Presidente del consiglio e deve essere dotato di esperienza manageriale valutata dal consiglio stesso come adeguata allo svolgimento del ruolo di competenza.

19.2 Il consiglio stesso, all'atto della nomina e, salva modifica, definisce i poteri dell'Amministratore delegato e provvede alla definizione del relativo trattamento economico, se del caso, anche in funzione dei risultati conseguiti.

#### Art. 20.

##### Direttore generale

20.1. L'organizzazione della struttura amministrativa è regolata dal consiglio di amministrazione.

20.2. La direzione della struttura amministrativa e gestionale è affidata al direttore generale, nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del Presidente tra persone con comprovata esperienza in ambito di amministrazione universitaria.

20.3. Il direttore generale:

I) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici, nonché l'adozione degli atti di gestione del personale tecnico ed amministrativo, in conformità alle direttive impartite dal consiglio di amministrazione;

II) formula proposte al consiglio di amministrazione anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti di competenza degli organi di governo e cura l'attuazione dei programmi stessi;

III) è responsabile del funzionamento dell'amministrazione e risponde nei confronti degli organi di governo;

IV) sovrintende all'attività delle strutture centrali e verifica e coordina l'attività dei dirigenti;

V) partecipa con voto consultivo alle sedute del Senato accademico;

VI) opera sulla base di specifiche deleghe eventualmente conferitegli dal consiglio di amministrazione.

## Art. 21.

## Laboratori e centri di ricerca

21.1. L'universita', con decisione del consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, puo' istituire laboratori e centri di ricerca per la promozione e lo svolgimento dell'attivita' di ricerca finalizzata a specifici obiettivi, affidandone la direzione a docenti dell'universita' o a tecnici specializzati di comprovata esperienza professionale.

21.2. L'istituzione di laboratori e centri di ricerca puo' avvenire anche in collaborazione con altre istituzioni, universitarie e non, italiane e straniere, attraverso apposite convenzioni con enti pubblici e privati, italiani e stranieri.

21.3. L'organizzazione e il funzionamento dei laboratori e dei centri di ricerca e' disciplinata dai rispettivi regolamenti approvati dal consiglio di amministrazione.

## Art. 22.

## Biblioteca

22.1. La biblioteca e' una struttura di servizio e sostegno delle esperienze didattiche di apprendimento e ricerca dell'universita'. Puo' essere costituita in sezioni, anche telematiche, che comunque costituiscono un unico sistema.

22.2. La gestione della biblioteca e' affidata dal consiglio di amministrazione ad un professionista che possieda i requisiti professionali specifici.

22.3. L'organizzazione della biblioteca e i servizi da essa erogati sono regolati in apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

## Art. 23.

## Collegio di disciplina

23.1. Al fine di esercitare le competenze disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori, e' istituito un Collegio di disciplina composto da tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori, quali membri effettivi, e da altrettanti supplenti.

23.2. Al fine di garantire l'indipendenza dell'organo di giudizio ed il massimo grado di imparzialita' e terzietà dell'istruttoria, i componenti del collegio sono in prevalenza docenti esterni all'Ateneo. La nomina dei componenti spetta al Senato accademico, su proposta del rettore.

L'incarico ha durata quadriennale e non e' rinnovabile.

23.3. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente e un Presidente vicario che lo supplisce in caso di assenza o impedimento.

23.4. Compete al Rettore l'avvio del procedimento disciplinare.

Per ogni fatto di cui venga a conoscenza e che possa dare luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura tra quelle prevista dall'art. 87 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, il Rettore, entro trenta giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza del fatto, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta in merito o alla sanzione da irrogare o alla archiviazione.

23.5. Il Collegio di disciplina, che opera secondo il principio del giudizio tra pari e nel rispetto del contraddittorio, svolge la fase istruttoria del procedimento disciplinare, seguendo la normativa statale che regola il procedimento amministrativo. Uditi il Rettore o un suo delegato, nonche' il professore o il ricercatore per il quale si ipotizza la violazione di uno o piu' doveri disciplinari, assistito - se lo ritiene opportuno - da un difensore di fiducia, esprime un motivato parere vincolante sulla proposta avanzata dal rettore. Il parere, unitamente agli atti dello stesso, va trasmesso al consiglio di amministrazione entro trenta giorni da quello in cui il Collegio e' stato investito della questione.

23.6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione assume la deliberazione che chiude il procedimento. Con essa, il consiglio, o infligge la sanzione o dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere

vincolante espresso dal collegio di disciplina.

23.7. Nel caso in cui il consiglio di amministrazione non assuma alcuna decisione entro il termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti da parte del Collegio di disciplina il procedimento si estingue.

23.8. I termini di cui ai commi 6 e 7 si intendono sospesi rispettivamente fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina o del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso operazioni che ne impediscono il regolare funzionamento, in quanto preordinate alla formazione o al rinnovo, in tutto o in parte, degli stessi. Il termine di cui al comma 6 e' altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il consiglio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori, dandone notifica al consiglio di amministrazione. Il Rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

Nel caso di illecito commesso dal Rettore, la titolarità del potere disciplinare e' ascrivita in capo al decano dell'Ateneo.

#### Art. 24.

##### Comitato unico di garanzia

24.1. E' istituito il «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità», la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni», di seguito CUG, che:

a) promuove le pari opportunità per tutte le componenti che studiano e lavorano nell'università, proponendo misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione fondata sul genere, sull'orientamento sessuale, l'origine etnica, la religione, le convinzioni personali e politiche, le condizioni di disabilità, l'età;

b) promuove, in particolare, la parità effettiva fra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera e nella retribuzione e proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle;

c) predispone piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parità per il genere sottorappresentato;

d) promuove la diffusione della cultura delle pari opportunità, anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di attività a carattere scientifico, formativo e culturale;

e) attua azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica;

f) assicura l'adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

24.2. Il CUG assume, altresì, nell'ambito di competenza, compiti consultivi e di monitoraggio.

24.3. I componenti del CUG sono nominati dal Presidente del consiglio di amministrazione su parere del senato accademico. Il CUG e' composto da professori/ricercatori e del personale dirigente/tecnico-amministrativo nel numero massimo di cinque componenti. E' altresì membro del CUG uno studente eletto in rappresentanza della componente studentesca iscritta ai corsi di studio. In ogni caso la composizione complessiva del CUG dovrà assicurare, nel complesso, compatibilmente con il numero dei componenti del CUG medesimo, la presenza paritaria di entrambi i generi.

24.4. I componenti del CUG devono essere in possesso di:

adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del CUG;

adeguate esperienze nell'ambito delle pari opportunità o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni;

adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali.

24.5. Le modalità di svolgimento delle votazioni e dello scrutinio sono definite con apposito regolamento di funzionamento.

24.6. Il Presidente e' eletto dal CUG tra i propri componenti.

24.7. Il CUG ha la medesima durata fissata per il consiglio di amministrazione e si rinnova contemporaneamente ad esso; la rappresentanza della componente studentesca rimane in carica per un periodo di due anni accademici. Il mandato e' rinnovabile per una sola volta.

24.8. Il CUG e' organo indipendente e l'Ateneo ne assicura l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

#### Art. 25.

##### Comitato etico

25.1. Ai sensi della normativa vigente ed allo scopo di adempiere e rendere manifesto l'impegno a dar testimonianza dei principi e dei valori di liberta' e responsabilita', lealta' e collaborazione, ai quali si ispirano la ricerca scientifica e l'insegnamento universitario, evitando ogni forma di discriminazione, di abuso, di conflitto di interesse e violazione della proprieta' intellettuale, l'Universita' adotta un Codice etico, che individua le regole di condotta degli appartenenti alla comunita' universitaria nei confronti sia dell'istituzione sia di terzi, nel rispetto dei diritti individuali.

25.2. Il Codice etico e' deliberato dal Senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, ed emanato con decreto rettorale.

25.3. Ai fini della divulgazione, del rispetto e dell'attuazione del Codice etico e' istituito il Comitato etico, designato dal Senato accademico e nominato con decreto rettorale, sentito il direttore generale.

25.4. Il Comitato etico e' composto da due rappresentanti del personale docente, due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, anche esterni all'universita', e da due rappresentanti degli studenti, nel rispetto del principio della parita' di genere.

25.5. Il Comitato etico ha funzioni consultive, nonche' di verifica in merito all'attuazione e al rispetto delle norme del Codice etico ed ha il compito di svolgere l'istruttoria per specifiche segnalazioni provenienti dai componenti della comunita' accademica tutta ovvero da terzi direttamente interessati, che si qualificano e non restino nell'anonimato, al fine di accertare la fondatezza delle violazioni denunciate.

25.6. Ai fini dell'istruttoria, il Comitato etico puo' richiedere atti e documenti agli uffici centrali ed alle strutture decentrate dell'Ateneo.

25.7. Qualora riscontri la violazione di principi del Codice etico, che non integrino fattispecie illecite di competenza del collegio di disciplina, il Comitato etico ne da' comunicazione al rettore che chiama a pronunciarsi il Senato accademico.

#### Art. 26.

##### Commissione paritetica docenti-studenti

26.1 Nei Dipartimenti e' istituita una Commissione paritetica docenti studenti, competente a svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. La partecipazione alla commissione paritetica di cui alla presente lettera non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.

26.2 La Commissione e' composta da docenti e studenti afferenti a ciascun corso di studio.

#### Art. 27.

##### Personale tecnico-amministrativo

27.1. L'organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel

suo complesso e' determinata dal consiglio di amministrazione, che provvede anche alla nomina dei dirigenti.

La direzione della struttura amministrativa e gestionale e' affidata al direttore generale.

27.2. La dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale tecnico-amministrativo e del direttore generale dell'universita', nonche' l'ordinamento dei relativi servizi, sono disciplinati da apposito regolamento, adottato dal consiglio di amministrazione e dai contratti di lavoro aziendali di diritto privato.

#### Art. 28.

##### Personale docente

28.1. Gli insegnamenti sono impartiti dai professori di prima e seconda fascia, da ricercatori nonche' da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di contratti di diritto privato.

28.2. Possono essere proposti per la nomina di professori a contratto professori di ruolo in altre universita' se autorizzati dal proprio ente di appartenenza o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o tecnica.

28.3. I contratti di insegnamento, di cui all'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in materia di contratti per attivita' di insegnamento, possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana. Per l'assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico, lo stato di quiescenza e di previdenza, si osservano oltre le disposizione di cui all'art. 4, legge 29 luglio 1991, n. 243 e successive modificazioni ed integrazioni, le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per il personale docente e ricercatore delle Universita' statali.

28.4. Il trattamento economico dei professori a contratto e la disciplina delle loro attivita' sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, con apposito regolamento. Il contratto non da' titolo a trattamento assistenziale o previdenziale.

28.5. L'attivita' di insegnamento presso l'universita' comporta il rispetto dei principi ispiratori dell'universita' stessa.

#### Art. 29.

##### Ruoli organici dei professori

29.1. Il ruolo dei professori dell'universita' si articola in due fasce:

- a) professori di prima fascia;
- b) professori di seconda fascia.

29.2. L'organico dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori puo' essere variato con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta dei Consigli di Dipartimento interessati, sentito il Senato accademico.

29.3. Ai professori di prima e seconda fascia, ricercatori a tempo indeterminato ove presenti, ricercatori a tempo determinato/tenure track e ai ricercatori di ruolo e' assicurato stato giuridico, trattamento economico, di carriera e di quiescenza non inferiore a quello previsto per i professori di ruolo ed i ricercatori delle universita' statali.

#### Art. 30.

##### Stato giuridico del personale docente

30.1. Alla copertura dei posti in organico dei professori di ruolo e dei ricercatori si applicano le disposizioni vigenti, anche finanziarie, per il corrispondente personale delle universita' statali.

#### Art. 31.

##### Nucleo di valutazione di Ateneo

31.1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo, di cui all'art. 1, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, procede alla

valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. Nello svolgimento delle proprie attività, il Nucleo opera nell'ambito delle funzioni di indirizzo e coordinamento esercitate dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nei confronti dei nuclei di valutazione degli atenei, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 2026, n. 12.

31.2. Il Nucleo di valutazione di Ateneo è composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti; i componenti sono nominati dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

31.3. Il Nucleo di valutazione di Ateneo riferisce ogni anno, con apposita relazione, al direttore generale e al Rettore.

31.4. L'organizzazione, il funzionamento e le prerogative del Nucleo di valutazione di Ateneo sono definiti nell'apposito regolamento di Ateneo.

#### Art. 32.

##### Il Collegio dei sindaci

32.1. La gestione sociale è controllata da un Collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti nominati e operanti a termini di legge.

32.2. Il Collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti, ove non siano nominati i revisori dei conti o della società di revisione di cui al successivo art. 33.

32.3. I Sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.

32.4. I Sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

32.5 Il Collegio sindacale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci presenti.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione; si applicano in tale caso le medesime norme previste in relazione alle riunioni del consiglio di amministrazione.

#### Art. 33.

##### Revisione legale dei conti

33.1. La revisione legale dei conti, anche ai fini dell'assolvimento degli oneri di certificazione gravanti sulla società in relazione allo svolgimento di attività accademica, è svolta da un revisore legale o da un collegio di tre revisori o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

33.2. La revisione legale dei conti viene effettuata secondo le vigenti disposizioni normative e in conformità alle disposizioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità adottato dall'Università ai sensi di legge.

#### Art. 34.

##### Esercizi sociali e bilanci

34.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

34.2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio di esercizio a sensi dell'art. 2478-bis del codice civile.

34.3. Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero centottanta giorni da tale

data, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364, comma 2 del codice civile.

34.4. Nei termini e con le modalita' di legge i dati contabili e finanziari concernenti l'attivita' dell'Ateneo e di cui sia prevista la trasmissione alle competenti autorita' vengono inoltrati in conformita' e nei termini di cui alle disposizioni del regolamento di cui sub art. 33.2 ed alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

#### Art. 35.

##### Utili e dividendi

35.1. Gli utili risultanti dal bilancio di esercizio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale o identificata come strumentale e funzionale al raggiungimento delle finalita' di Ateneo, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto deliberato dalla stessa assemblea.

#### Art. 36.

##### Diritto allo studio

36.1. L'universita', nell'ambito della propria autonomia e delle proprie competenze, adotta i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio, con particolare attenzione agli studenti capaci e meritevoli, ma di condizioni economiche non agiate.

36.2. A tale scopo l'Università' puo' stipulare apposite convenzioni con altre istituzioni, pubbliche e private, italiane e straniere, per fornire prestazioni e servizi agli studenti.

36.3. L'universita' garantisce agli studenti dell'Ateneo le condizioni di studio adeguate per sviluppare la loro formazione culturale e favorisce il loro inserimento nel mondo del lavoro, anche attraverso l'erogazione di borse di studio e premi per gli studenti piu' capaci e meritevoli e privi di mezzi.

#### Art. 37.

##### Norma transitoria

37.1 L'art. 16, comma 2, del presente statuto si applica a decorrere dalla naturale scadenza del mandato del Rettore in carica alla data di entrata in vigore di detto statuto, la cui durata resta quindi disciplinata dall'art. 9, comma 2, dello statuto previgente.

#### Art. 38.

##### Rinvio

38.1. Il presente statuto entra in vigore secondo le disposizioni di legge ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

38.2. Per quanto non previsto da questo statuto, si applicano le vigenti norme sulle societa' a responsabilita' limitata e quelle sul funzionamento delle universita' private.